



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

ATTO DIRIGENZIALE

| Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) | |
|---|--|
| Ufficio istruttore | Servizio Associazionismo Qualità e Mercati |
| Tipo materia | ALTRO |
| Materia | ALTRO |
| Sotto Materia | ALTRO |
| Riservato | NO |
| Pubblicazione integrale | SI |
| Obblighi D.Lgs 33/2013 | art. 12, co. 1 |
| Tipologia | Nessuno |
| Adempimenti di inventariazione | NO |

N. 00188 del 15/04/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 155

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 155/DIR/2026/00184

OGGETTO: Procedura per l'espressione del parere regionale in applicazione delle disposizioni nazionali di cui al DM n. 0690637 del 22/12/2025 di attuazione del regolamento (UE) n.1143/2024, relativo alle Indicazioni Geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle Specialità Tradizionali Garantite e alle Indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.



Il giorno 15/04/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli artt. 4, 5, e 6 della l.r. n.7 del 4 febbraio 1997 “Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 03/02/93 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del d. lgs n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n.22 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto "Attuazione atto di alta organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Definizione delle Sezioni di dipartimento e delle relative funzioni”;

Visto l'art.18 “principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici” del d.lgs. n.169/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. n.101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione competitività delle filiere agroalimentari, prorogato al 31/12/2026 con D.G.R. 1375 del 30/09/2025;

Vista la determinazione del Direttore del dipartimento personale e organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce al dott. Nicola Laricchia l'incarico di Dirigente del Servizio associazionismo, qualità e mercati, prorogato al 31/05/2026 con determinazione del Direttore del dipartimento personale e organizzazione n. 35 del 30/10/2025;

Vista la determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere



agroalimentari n. 173 del 03/05/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile della E.Q. "Qualificazioni delle produzioni agroalimentari" alla dott.ssa Luana Meleleo;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/29 della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre



2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. interno n. 0690637 del 22/12/2025 di attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 49 del 11/02/2021 recante "Procedura regionale per l'espressione del parere in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n.1151/2012 in materia di Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) di prodotti agricoli ed alimentari la cui zona di produzione ricade nel territorio della Regione Puglia".

Considerato che:



- che il Regolamento (UE) 2024/1143 costituisce la normativa unionale per le indicazioni geografiche dei vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e le STG, sostituendo il Regolamento (UE) n. 1151/2012 su cui si fondava la procedura regionale di cui determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 49 del 11/02/2021;
- con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. interno n. 0690637 del 22/12/2025 di attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 è stato abrogato il decreto ministeriale 14 ottobre 2013, normativa nazionale di attuazione del regolamento (UE) 1151/2012 che definiva le procedure nazionali per l'esame delle domande di registrazione, modifica e cancellazione delle DOP e IGP dei prodotti agricoli;
- come previsto all'art. 8 del decreto ministeriale n. 0690637 del 22/12/2025 "*Presentazione della domanda di registrazione nella fase nazionale*" il gruppo di produttori richiedente presenta la domanda di registrazione, comprensiva della documentazione allegata, al competente ufficio del Ministero e contestualmente alla Regione/i, nel/i cui territorio/i ricade il prodotto oggetto di registrazione, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 9 del decreto;
- risulta necessario armonizzare la procedura regionale per l'espressione del parere sulle domande di registrazione delle DOP, IGP dei vini e dei prodotti agricoli e delle STG alle procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle DOP, IGP e STG previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, in particolare a quanto previsto all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 0690637 del 22/12/2025 recante "*Parere sulla domanda di registrazione da parte della Regione*";
- in virtù del nuovo quadro giuridico, risulta necessario sostituire la procedura di cui all'Allegato A alla determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 49 del 11/02/2021 con un nuovo schema che recepisca le disposizioni in materia di procedure di registrazione e modifica delle DOP e IGP introdotte dal decreto ministeriale n. 0690637 del 22/12/2025;
- ai fini dell'espressione del parere regionale, è opportuno definire un iter di consultazione territoriale in merito alla domanda di registrazione e modifica, volta a raccogliere eventuali osservazioni da parte di soggetti che abbiano un interesse legittimo.

Si ritiene, pertanto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, di modificare la procedura per l'espressione del parere regionale in materia di DOP e IGP approvata con la determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 49 del 11/02/2021, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa regionale.

**VERIFICA AI SENSI DEL REG. (UE) N. 679 /2016 DEL D.LGS N. 196/03
GARANZIE ALLA RISERVATEZZA**



La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Esito valutazione di impatto di genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi della l. r. n. 28/2001 e s.m.i. e del d.lgs. n.118/2011 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di approvare, la "*Procedura per l'espressione del parere regionale in applicazione delle disposizioni nazionali di cui al DM n. 0690637 del 22/12/2025 di attuazione del regolamento (UE) n.1143/2024, relativo alle Indicazioni Geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle Specialità Tradizionali Garantite e alle Indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli*", di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'Allegato A alla determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 49 del 11/02/2021;
- di incaricare il Servizio Associazionismo qualità e mercati di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di disporre che il presente provvedimento:
 - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nel sistema informatico regionale CIFRA2.

ALLEGATI INTEGRANTI

| |
|--|
| Documento - Impronta (SHA256) |
| ALLEGATO A.pdf - 7f94964b59fc74fc44ded2683d0607e6e785a076e930de81f6806db04c647cc2 |

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 155/DIR/2026/00184

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Qualificazioni delle produzioni agroalimentari
Luana Meleleo
- Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
Nicola Laricchia

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Luigi Trotta

PROCEDURA PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI CUI AL DM N. 0690637 DEL 22/12/2025 DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2024, RELATIVO ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI PRODOTTI AGRICOLI, NONCHÉ ALLE SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE E ALLE INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ PER I PRODOTTI AGRICOLI.

1. PREMESSA

La procedura per la registrazione di un'Indicazione Geografica (DOP, IGP) dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché delle Specialità Tradizionali Garantite (STG), prevede una cooperazione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni nel cui territorio ricade il prodotto oggetto di registrazione.

Le modalità di presentazione della domanda di registrazione di un'Indicazione Geografica (DOP, IGP) dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché delle Specialità Tradizionali Garantite (STG), sono definite dalla seguente normativa comunitaria e nazionale:

- il **regolamento (UE) 2024/1143** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
- il **regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
- il **regolamento (UE) 2019/787** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
- il **regolamento delegato (UE) 2025/27** della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
- il **regolamento delegato (UE) 2025/29** della Commissione, del 30 ottobre 2024, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) 2021/1235 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro;
- il **regolamento delegato (UE) 2019/33** della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
- il **regolamento di esecuzione (UE) 2019/34** della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
- il **regolamento di esecuzione (UE) 2025/26** della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

- la **legge 12 dicembre 2016, n. 238**, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
- il **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
- il **decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. interno n. 0690637 del 22/12/2025** di attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. FINALITÀ

La presente procedura disciplina l'attività istruttoria per il rilascio del parere regionale in merito alle istanze di registrazione di Indicazioni Geografiche dei vini, dei prodotti agricoli, delle bevande spiritose e delle STG, in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente in materia.

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini della procedura si intende per:

- **BEVANDA SPIRITOSA:** Una bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787. (reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. b)
- **DISCIPLINARE** (reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 2, lett. a):

Ai fini del titolo II del regolamento (UE) 2024/1143 ("Indicazioni geografiche"), il documento di cui:

- all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
- all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;
- all'articolo 49 del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agricoli.

- **DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (D.O.P.)**



Per i prodotti agricoli (reg. (UE) n. 1143/2024 - art. 46, par. 1):

Nome che identifica un prodotto:

- originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e
- le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Per i vini (reg. (UE) n. 1308/2013 – art. 93, par. 1, lett. a)):

Un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;

- iv. la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
- v. ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

D.O.C.: la menzione tradizionale “denominazione di origine controllata”, usata in Italia per indicare che il vino reca una denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 28, commi 1 e 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

D.O.C.G.: la menzione tradizionale “denominazione di origine controllata e garantita”, usata in Italia per indicare che il vino reca una denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 28, commi 1 e 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

- **DECRETO:** decreto ministeriale n. 0690637 del 22/12/2025 di attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.
- **DOCUMENTO UNICO** (reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 2, lett. b):

Ai fini del titolo II del regolamento (UE) 2024/1143 (“Indicazioni geografiche”), un documento riepilogativo del disciplinare a cui si fa riferimento:

- i all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;
- ii all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;
- iii all'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1143 per i prodotti agricoli.

- **INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.):**



Per i prodotti agricoli (reg. (UE) n. 1143/2024 - art. 46, par. 2):

Un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
- b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e
- c) la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata.

Per i vini (reg. (UE) n. 1308/2013 – art. 93, par. 1, lett. b)):

Un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

- i. le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
- ii. originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
- iii. ottenuto con uve che provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;
- iv. la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
- v. ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

I.G.T.: la menzione tradizionale “indicazione geografica tipica”, usata in Italia per indicare che il vino reca una indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi dell’articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 28, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

- **INDICAZIONI GEOGRAFICHE I.G.:** costituiscono un sistema di diritti di proprietà intellettuale volto a proteggere i nomi di prodotti le cui caratteristiche distintive, come la qualità o la reputazione, sono intrinsecamente connesse alla loro origine geografica. Nel quadro normativo dell’Unione Europea, la tutela è strutturata per riflettere

l'intensità del legame tra il prodotto e il territorio, suddividendosi nelle seguenti categorie principali: Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i vini e i prodotti agricoli, Indicazione Geografica (per le bevande spiritose).

- **GRUPPO DI PRODUTTORI:**

Prodotti agricoli e vini (reg. (UE) 2024/1143 – art. 32, par. 1, primo comma): ai fini del titolo II del regolamento (UE) 2024/1143 (“Indicazioni geografiche”), un gruppo di produttori dello stesso prodotto o degli stessi prodotti, a prescindere dalla sua forma giuridica, che soddisfa i criteri seguenti:

- a) svolge compiti a norma del regolamento (UE) 2024/1143, compreso almeno uno dei compiti di cui all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143;
- b) è istituita su base volontaria su iniziativa dei produttori ed è da questi composta; e
- c) è organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri.

Specialità tradizionali garantite (reg. (UE) 2024/1143 – art. 55, par. 1): ai fini del titolo III del regolamento (UE) 2024/1143, un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita da produttori del medesimo prodotto o dei medesimi prodotti. È istituita su iniziativa dei produttori in funzione della natura del prodotto o dei prodotti interessati. Un gruppo di produttori opera in maniera trasparente e non discriminatoria. È inoltre organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri

- **GRUPPO DI PRODUTTORI RICHIEDENTE:**

Prodotti agricoli e vini (reg. (UE) 2024/1143 – art. 9, par. 1, secondo periodo, 2 e 3 e art. 6 DM n.0690637 del 22/12/2025 “richiedente nella fase nazionale”): ai fini del titolo II del regolamento (UE) 2024/1143 (“Indicazioni geografiche”), un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituito da produttori del medesimo prodotto il cui nome è proposto per la registrazione.

Un singolo produttore può essere considerato un gruppo di produttori richiedente se è dimostrato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) tale produttore è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un'indicazione geografica;
- b) la zona geografica interessata è definita sulla base del legame di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1143, all'articolo 94, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/787 e non sulla base dei confini della proprietà; e
- c) la zona geografica interessata presenta caratteristiche che differiscono in modo apprezzabile da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa, la bevanda spiritosa presenta una specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.

Bevande spiritose: un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un gruppo di produttori richiedente per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un gruppo per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tale caso la domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 indica tali motivi.

Specialità tradizionali garantite (reg. (UE) 2024/1143 – art. 56, par. 1, secondo periodo): ai fini del titolo III del regolamento (UE) 2024/1143 un gruppo di produttori richiedente è un gruppo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, composta da produttori dello stesso prodotto il cui nome è proposto per la registrazione o da un singolo produttore se la persona interessata è l'unico produttore disposto a presentare una domanda.

- **MINISTERO:** il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- **PARERE REGIONALE:** atto amministrativo non provvedimentale, obbligatorio ma non vincolante, avente funzione preparatoria rispetto alla fase istruttoria di competenza del Ministero nel procedimento di registrazione o modifica dei disciplinari delle Indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose, dei prodotti agricoli e delle STG. Esso si configura come atto idoneo a documentare l'istruttoria svolta a livello regionale e a manifestare un giudizio sulla legittimazione del gruppo richiedente, sulla completezza della domanda e sulla conformità della documentazione alla normativa unionale e nazionale vigente.
- **PRODOTTI AGRICOLI:** (reg. (UE) 2024/1143 – art. 5, par. 1, secondo comma)

Ai fini del titolo II del regolamento (UE) 2024/1143 (“Indicazioni geografiche”), i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1143, tranne i vini e le bevande spiritose.

- **SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA (STG) DEI PRODOTTI AGRICOLI** (reg. (UE) 2024/1143 – art. 51):



titolo III del regolamento (UE) 2024/1143 prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I TFUE e gli altri prodotti alimentari e agricoli elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2024/1143.

Reg. (UE) 2024/1143 – art. 53, par. 1 e 2:

nome che designa un prodotto:

- a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto; oppure
- b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Affinché un nome sia registrato come “specialità tradizionale garantita”, esso deve:

- a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto; oppure
- b) designare il carattere tradizionale del prodotto.

- **REGIONE:** la Regione Puglia.
- **VINI:** (reg. (UE) 2024/1143 – art. 2, par. 1, lett. a)): i prodotti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI PRODOTTI AGRICOLI

Come previsto all’art. 8 del decreto “Presentazione della domanda di registrazione nella fase nazionale”, il gruppo di produttori richiedente presenta la domanda di registrazione, comprensiva della documentazione allegata, al competente ufficio del Ministero e contestualmente alla Regione/i, nel/i cui territorio/i ricade il prodotto oggetto di registrazione, ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 9 del decreto.

La domanda di registrazione deve essere presentata esclusivamente per mezzo PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante del gruppo richiedente ed essere in regola con le norme sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.

A seconda della tipologia di domanda di registrazione da presentare, la stessa deve essere redatta in conformità ad uno dei seguenti allegati al decreto:

- II/A, II/B, II/C per i vini, bevande spiritose e prodotti agricoli;
- allegato XIX per le STG.

La domanda di registrazione deve essere presentata contestualmente a:

| ENTE | UFFICIO COMPETENTE | PEC |
|---|--|---------------------------------|
| Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste | Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare -Ufficio PQA I | aoo.pqa@pec.masaf.gov.it |
| Regione Puglia | Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale -Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari - Servizio Associazionismo Qualità e Mercati | assoqualita@pec.rupar.puglia.it |

Per consentire l'avvio dell'istruttoria regionale, la domanda di registrazione deve essere trasmessa contestualmente alla Regione e al Ministero. Il mancato invio al Ministero comporterà l'improcedibilità dell'istanza, che verrà comunicata al soggetto richiedente.

La documentazione da presentare a corredo della domanda di registrazione è disciplinata dall'art. 7 del decreto "Contenuto della domanda di registrazione nella fase nazionale" ed è specificata alla lettera b del punto 5 della presente procedura.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto "Contenuto della domanda di registrazione nella fase nazionale", la documentazione da allegare alla domanda di registrazione è la seguente:

- a) il **disciplinare**, da redigere in conformità ad uno dei modelli di cui agli allegati al decreto:
 - III/A per le indicazioni geografiche dei vini;
 - III/B per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
 - III/C per le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli;
- b) il **documento unico**, da redigere in conformità ad uno dei modelli di cui agli allegati al decreto:
 - IV/A per le indicazioni geografiche dei vini;
 - IV/B per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
 - IV/C per le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli;
- c) la **documentazione di accompagnamento**, da redigere in conformità al modello previsto nell'allegato V al decreto, deve includere:
 - informazioni su eventuali limitazioni proposte all'uso o alla protezione dell'indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente;
 - i dati identificativi ed i recapiti del gruppo di produttori richiedente, ivi incluso il domicilio digitale di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - i dati identificativi ed i recapiti dell'organismo delegato che verifica il rispetto del disciplinare ai sensi dell'articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i vini, e dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda le bevande spiritose e i prodotti agricoli.
 - qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dal gruppo di produttori richiedente.
- d) l'**atto costitutivo** e, ove presente, lo **statuto** del gruppo di produttori richiedente;
- e) l'**elenco dei soggetti membri** del gruppo di produttori richiedente al momento della presentazione della domanda di registrazione, da redigere secondo il modello dell'allegato VI al decreto. Per ogni membro deve essere indicato:
 - il nome o la ragione sociale;
 - il Codice Unico Azienda Agricola (CUAA) o il codice fiscale (CF);
 - gli indirizzi della sede legale e, ove non coincidente, della sede operativa;
 - il ruolo svolto in relazione alla specifica fase di produzione o altra attività soggetta ad uno o più obblighi previsti dal disciplinare.Eventuali variazioni dei membri devono essere comunicate prontamente a Ministero e Regione. Questo elenco non è richiesto per le bevande spiritose.
- f) la **delibera assembleare** o altro atto idoneo che attesti la volontà del gruppo di produttori richiedente, in conformità al pertinente regime giuridico, di presentare la domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto della stessa;
- g) la **relazione tecnica**, da redigere in conformità a quanto previsto ai seguenti articoli del decreto:
 - **all'art. 27, co. 8, lett. a), per le indicazioni geografiche dei vini:**
deve riportare una *descrizione chiara ed esaustiva dei seguenti elementi indicati nel disciplinare, unitamente alle pertinenti evidenze documentali:*

a.1) le caratteristiche ambientali della zona geografica delimitata, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine;

a.2) il legame, in caso di DOP, tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure, in caso di IGP, tra la qualità, la reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013;

a.3) le varietà di uve che, nell'ambito di ciascuna categoria di prodotti vitivinicoli, compongono la base ampelografica delle specifiche tipologie previste nel disciplinare, con riferimento alle relative percentuali ed entità delle superfici vitate;

a.4) le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite nella zona geografica delimitata e, in particolare, i vitigni, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;

a.5) le rese per ettaro espresse in quantità di uve e di vino finito, pronto per l'immissione al consumo, tenuto conto dei valori ottenuti nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Le informazioni previste dal periodo precedente possono essere omesse nei casi in cui le predette rese risultino già indicate, per analoghe tipologie, nei disciplinari di altre indicazioni geografiche che designano prodotti provenienti dalla medesima zona geografica delimitata;

a.6) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve per ciascuna tipologia, sulla base di appositi esami analitici;

a.7) le tecniche e le modalità di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalla vigente normativa dell'Unione;

a.8) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo, sulla base di appositi esami analitici e organolettici;

a.9) in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, le motivazioni indicate nel disciplinare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, per cui, nel caso specifico, l'imbottigliamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo dell'indicazione geografica, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi;

a.10) in caso di D.O.C.G., il «particolare pregio», in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche rispetto alla media dei prodotti designati dalla D.O.C. di provenienza, e la «rinomanza commerciale» di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

a.11) in caso di D.O.C. relativa a zone espressamente delimitate e sottozone della D.O.C. di provenienza, la «rinomanza commerciale» di cui all'articolo 33, comma 2, terzo periodo della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

- **all'art. 38, co. 1, lett. a), per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose:**

deve riportare una descrizione chiara ed esaustiva del legame tra una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa originaria del territorio nazionale o di una regione o località nazionale e la sua origine geografica;

- **all'art. 40, co. 1, lett. a), per le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli:**

deve riportare una descrizione chiara ed esaustiva del legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica delimitata prevista nel disciplinare e, in caso di DOP, la qualità o le caratteristiche del prodotto oppure, in caso di IGP, una data qualità o la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, le ragioni per cui solo all'interno della zona geografica delimitata prevista nel disciplinare si ottengono e si mantengono, in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori umani e naturali, la qualità o le caratteristiche del prodotto designato dal nome oggetto della domanda. Dalla relazione tecnica risulta, altresì, che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I contenuti della relazione tecnica sono supportati da evidenze tecnico scientifiche da prodursi a carico del richiedente;

h) la **relazione storica**, da redigere in conformità a quanto previsto ai seguenti articoli del decreto:

- **art. 27, co. 8, lett. b), per le indicazioni geografiche dei vini:**

con riferimento alla relazione storica, la documentazione, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare:

b.1) l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome proposto per la registrazione;

b.2) in caso di D.O.C., qualora il nome proposto per la registrazione non costituisca una I.G.T. o non sia previsto come sottozona nel disciplinare di una D.O.C., anche la tradizionale vocazione vitivinicola nella zona geografica delimitata riferita al nome proposto, in relazione allo stretto legame tra la zona geografica delimitata e la qualità o le caratteristiche del prodotto;

b.3) in caso di I.G.T., anche la tradizionale vocazione vitivinicola della zona geografica delimitata, in relazione alla qualità, alla reputazione o altra caratteristica del prodotto;

- **art. 38, co. 1, lett. b), per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose:**

con riferimento alla relazione storica, la documentazione, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare l'uso tradizionale dell'indicazione geografica nel linguaggio comune, associata alla categoria della bevanda spiritosa;

- **art. 40, co. 1, lett. b), per le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli:**

con riferimento alla relazione storica, la documentazione, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione;

i) la **relazione socio-economica**, da redigere in conformità a quanto previsto ai seguenti articoli del decreto:

- **art. 27, co. 8, lett. c), per le indicazioni geografiche dei vini:**

deve riportare la descrizione dei seguenti elementi, corredata di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti:

c.1) il livello della produzione al momento della presentazione della domanda, suddiviso per le tipologie previste nel disciplinare, nell'ambito di ciascuna categoria di prodotto vitivinicolo, e la relativa struttura produttiva;

c.2) la potenzialità produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto;

- **art. 38, co. 1, lett. c), per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose:**

deve riportare l'indicazione dei dati relativi ai quantitativi prodotti e commercializzati, nonché dei mercati di commercializzazione, al momento della presentazione della domanda, corredata di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti;

- **art. 40, co. 1, lett. c), per le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli:**

deve riportare l'indicazione dei dati relativi alla quantità prodotta con riferimento alle ultime tre annate di produzione disponibili e del numero di produttori e/o trasformatori interessati, distinti per singola fase della filiera, in termini attuali e potenziali, corredata di riferimenti alle fonti da cui i dati sono tratti;

j) ove non ci si riferisca a confini amministrativi, la **cartografia** in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona geografica definita nel disciplinare e dei suoi confini, anche in formato vettoriale per sistemi di identificazione geografica (GIS).

Disposizioni specifiche per i vini:

k) oltre alla documentazione di cui all'art. 7 del decreto, il gruppo di produttori richiedente, nei casi previsti all'art. 27, co. 3, lett. a) b) e c) deve presentare un'**attestazione di rappresentatività** da redigere in conformità all'allegato XV oppure, nel caso previsto all'art.27, co. 3, lett. d), una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e agli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base delle informazioni presenti nello schedario viticolo. L'attestazione di rappresentatività è rilasciata, su istanza del richiedente, dal competente organismo delegato autorizzato dal Ministero. Nel reperimento delle informazioni presenti nello schedario viticolo, laddove non esista un organismo delegato autorizzato dal Ministero, il gruppo di produttori richiedente può farsi supportare dalla Regione.

I modelli della documentazione da allegare alla domanda di registrazione sono consultabili nella sezione dedicata del sito del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente link <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24098>, oppure tramite il portale della Regione Puglia "Produzioni di Qualità" <https://www.regione.puglia.it/web/produzioni-di-qualita>.

6. ITER PROCEDIMENTALE E TEMPI

La Regione esprime un parere in merito alla domanda di registrazione, ai sensi dell'art.9 del decreto, entro novanta (90) giorni dalla ricezione della stessa.

6.1 Fasi dell'istruttoria regionale

La Regione, ai sensi dell'art. 9, co. 2, del decreto, verifica:

a) la legittimità del gruppo di produttori richiedente:

Il gruppo di produttori richiedente, ai sensi dell'art. 6, co. 1 del decreto "Richiedente nella fase nazionale":

- a) è costituito in una delle forme associative previste dalla legge;
- b) ha assunto, con delibera assembleare o altro atto idoneo a manifestare la volontà del gruppo di produttori richiedente in conformità al pertinente regime giuridico, la decisione di presentare domanda per la registrazione a titolo di indicazione geografica del nome del prodotto oggetto della domanda stessa;
- c) prevede nell'atto costitutivo o nello statuto, oppure nella delibera assembleare o nell'altro atto idoneo di cui alla lettera b), l'impegno a non sciogliere il gruppo di produttori richiedente prima della conclusione della procedura di registrazione del nome per il quale viene presentata la domanda.
- d) è costituito da produttori del medesimo prodotto il cui nome è oggetto della domanda di registrazione a titolo di indicazione geografica, come definito nel disciplinare. Possono esserne membri anche altri operatori che svolgono attività soggette ad uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Nell'ipotesi prevista dal periodo precedente, tali operatori non controllano il gruppo di produttori richiedente, per espressa previsione statutaria o contrattuale in conformità al pertinente regime giuridico.

Disposizioni specifiche per i vini: in caso di pluralità di domande per la stessa indicazione geografica, la Regione individua il richiedente maggiormente rappresentativo sia in termini di produzione, sia in relazione al numero di produttori (art. 26, co.2 del decreto).

b) la completezza della documentazione a corredo della domanda di registrazione.

6.1.1 Formulazione di osservazioni e richieste integrative

Verificati i punti a) e b), come sopra riportati, la Regione può, ai sensi dell'art. 9 "Parere sulla domanda di registrazione da parte della Regione", co. 4 del decreto, formulare autonomamente osservazioni e richiedere integrazioni al gruppo di produttori richiedente. Il gruppo di produttori richiedente fornisce la dovuta risposta alla Regione e al Ministero entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui l'espressione del parere regionale sia precluso da problematiche legate alla domanda di registrazione o dal verificarsi anche di una delle seguenti condizioni, a seguito della richiesta di integrazioni:

- mancato riscontro entro i termini stabiliti;
- inoltro di risposte non esaustive nel merito della richiesta di documentazione integrativa;
- persistenza delle criticità che hanno originato la richiesta di chiarimenti;

la Regione, ai sensi del art. 9 co.1 del decreto, può richiedere al Ministero la convocazione di una riunione per l'esame delle problematiche legate alla domanda di registrazione entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione. Il Ministero convoca detta riunione entro i successivi trenta (30) giorni.

Qualora la riunione evidenzi ulteriori esigenze istruttorie, il Ministero provvede a formulare i propri rilievi, assegnando al gruppo di produttori richiedente un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la trasmissione delle integrazioni necessarie sia al Ministero che alla Regione.

La mancata risposta da parte del gruppo di produttori richiedente comporta la chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero.

In caso di risposta incompleta o non esaustiva da parte del gruppo di produttori richiedente, invece, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al gruppo di produttori richiedente assegnando un ulteriore termine di dieci (10) giorni per la presentazione di documentazione idonea a superare tali motivi ostativi.

6.1.2 Sospensione dei termini

Il termine di novanta (90) giorni previsto per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 9, co. 6 del decreto, si intende sospeso in caso di convocazione della riunione da parte della Regione di cui all'art. 9, co. 1 del decreto o di richieste istruttorie. Il termine di cui prima riprende a decorrere:

- dalla data della riunione;
- dalla data di ricezione della risposta da parte del gruppo di produttori richiedente;
- dalla data di acquisizione documentale in caso di richieste in corso di istruttoria;
- in assenza di risposta, dalla scadenza dei termini previsti all'art. 9, co. 3.

6.1.3 Pubblicazione dell'avviso

La Regione, accertata la completezza e la conformità della domanda di registrazione e della documentazione allegata alla normativa europea e nazionale, prima dell'espressione del parere regionale, procede alla pubblicazione dell'avviso relativo alla domanda di registrazione e della relativa proposta di disciplinare nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), e nel portale "Produzioni di Qualità" del portale tematico regionale "Agricoltura", per un periodo di dieci (10) giorni.

La pubblicazione nel BURP ha una finalità prettamente informativa, volta a raccogliere eventuali osservazioni da parte di soggetti che abbiano un interesse legittimo. Le osservazioni devono essere inviate entro e non oltre dieci (10) giorni dalla pubblicazione dell'avviso tramite PEC all'indirizzo assoqualita@pec.rupar.puglia.it.

La Regione trasmetterà i contributi ricevuti al gruppo di produttori richiedente per le dovute controdeduzioni.

Eventuali opposizioni alla richiesta di registrazione dovranno essere presentate al Ministero, al termine della fase istruttoria di propria competenza, a seguito della pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto "Procedura nazionale di opposizione".

6.1.4 Espressione del parere regionale

A seguito di valutazione positiva della domanda di registrazione e della documentazione allegata, la Regione esprime il proprio parere che viene trasmesso al Ministero e comunicato al gruppo di produttori richiedente.

Insieme al parere la Regione provvede a trasmettere al Ministero:

1. il collegamento ipertestuale alla pubblicazione del disciplinare ai sensi di quanto previsto all'art. 7, co. 7 del decreto;
2. le eventuali memorie scritte e documenti presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, emersi a seguito della pubblicazione di cui al precedente punto 6;
3. il disciplinare ed il documento unico eventualmente aggiornati all'esito delle richieste istruttorie.

7. MODIFICA DI UN DISCIPLINARE DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI PRODOTTI AGRICOLI

In merito alle richieste di modifica del disciplinare di una DOP o di una IGP registrata, ai sensi del capo III articoli 21, 22, 23, 24 del decreto, al fine della formulazione del parere di competenza della Regione, si applica, ove compatibile, quanto previsto ai punti 3 - 4 - 5 - 6 della presente procedura e agli artt. 27, 29 del decreto per i vini, artt. 37 e 38 (bevande spiritose), artt. 40, 41 per i prodotti agricoli.

8. CANCELLAZIONE DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI PRODOTTI AGRICOLI

In merito alle richieste di cancellazione di DOP e IGP registrate, ai sensi del capo IV, articolo 25 del decreto, al fine della formulazione del parere di competenza della Regione, si applica, ove compatibile, quanto previsto ai punti 3 - 4 - 5 - 6 della presente procedura e agli artt. 27, 29 del decreto per i vini, artt. 37 e 38 per le bevande spiritose, artt. 40, 41 per i prodotti agricoli.

9. FORMULAZIONE DEL PARERE REGIONALE NEL CASO DI SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE (STG)

In caso di presentazione di una domanda di registrazione di STG, si applica quanto previsto nella Parte III del decreto.

Il gruppo di produttori richiedente di cui all'art. 42 del decreto presenta domanda di registrazione di una STG al competente ufficio del Ministero, il quale ne dà comunicazione a tutte le Regioni, invitandole a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di registrazione.

Le Regioni interessate trasmettono al Ministero una richiesta di partecipazione alla procedura di registrazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione.

La Regione, qualora interessata, procede alla valutazione della domanda di registrazione in conformità all'articolo 9 del decreto e ai punti 4, 5 6 e 7 delle presenti procedure.

10. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA STG REGISTRATA

In merito alle domande di modifica del disciplinare di una STG registrata, si applica quanto previsto all'art. 53 del decreto, al fine della formulazione del parere di competenza della Regione, si applica quanto previsto al punto 9 della presente procedura.